

CONTENZIOSO

Pignoramento senza cartella impugnabile dinanzi al giudice tributario

di Angelo Ginex

In materia di **esecuzione forzata tributaria**, l'**opposizione agli atti esecutivi** riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'**omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento** (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta **davanti al giudice tributario**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza del 5 giugno 2017, n. 13913**.

La vicenda trae origine dalla proposizione di un **ricorso per cassazione** da parte dell'Agente della riscossione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, che dichiarava la **giurisdizione del giudice tributario** per l'impugnazione di un **pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento**, in riforma della pronuncia dei giudici di prime cure, che avevano declinato la giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto che, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica degli [articoli 2, 19 e 58 D.Lgs. 546/1992](#), [57 D.P.R. 602/1973](#), [9 e 617 c.p.c.](#), si evince che:

- le **cause concernenti il titolo esecutivo**, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al **giudice tributario**;
- le **opposizioni all'esecuzione** di cui all'[articolo 615 c.p.c.](#) concernenti la **pignorabilità dei beni** si propongono davanti al **giudice ordinario**;
- le **opposizioni agli atti esecutivi** di cui all'[articolo 617 c.p.c.](#), ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al **giudice ordinario**;
- le **opposizioni di terzo** all'esecuzione di cui all'[articolo 619 c.p.c.](#) si propongono al **giudice ordinario**.

Ciò posto, osservano i Giudici di Piazza Cavour, resta tuttavia aperto il **problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo** e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè, all'atto di pignoramento), deduca (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che **"la cognizione dell'opposizione**

*proposta avverso un **atto di pignoramento** effettuato in forza di **crediti tributari** e basata sulla dedotta **mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento** recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l'inizio dell'espropriazione) è **devoluta alla giurisdizione del giudice tributario**".*

Ciò, sulla base della considerazione per la quale **l'opposizione agli atti esecutivi** riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, **si risolve nell'impugnazione del primo atto** in cui viene manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria. (in senso conforme, cfr., [Cass., Sezioni Unite, n. 14667/2011](#); [Cass., n. 24915/2016](#)).

La pronuncia in commento si pone in **netto contrasto** con un diverso e più recente orientamento della medesima Corte, secondo cui "**l'opposizione agli atti esecutivi** riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assume essere viziato per nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, **è ammissibile e va proposta dinanzi al giudice ordinario**, ai sensi degli articoli 57 D.P.R. 602/1973, 9 e 617 c.p.c.", in quanto atto dell'esecuzione forzata tributaria successivo alla notificazione della cartella di pagamento (come, appunto, un atto di pignoramento), restando irrilevante il vizio dedotto ([Cass., Sezioni Unite, n. 21690/2016](#) e 8618/2015; [Cass., n. 24235/2015](#) e [9246/2015](#)).

In definitiva, quindi, deve ritenersi che, in caso di **impugnazione** di un **atto di pignoramento** effettuato in forza di **crediti tributari** per la **mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento**, il **contribuente deve adire il giudice tributario**, preferibilmente **nel termine di 20 giorni**, essendo tale azione qualificata come opposizione ex [articolo 617 c.p.c.](#)

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >